

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 32 quinquies

(Variazioni sostanziali delle attività programmate) (1)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 25/2018